

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2872

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIANCHI

Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere  
per scopi di studio, di ricerca e di formazione

Presentata il 5 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dai primordi della civiltà, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è stato, nell'esercizio dell'arte medica, una costante; dopo millenni, nel periodo rinascimentale, gli studi anatomici raggiungono, specialmente in Italia, livelli di eccellenza tali che ancora oggi la medicina moderna trova in quegli studi le sue più importanti basi culturali.

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, tuttavia, la possibilità di poter disporre nel nostro Paese del cadavere a fini didattici e di esercizio per il miglioramento delle capacità chirurgiche è divenuta sempre più difficile, con gravi ripercussioni sulla formazione degli studenti di medicina, prima, e dei medici, successivamente.

In quasi tutte le università italiane le aule settorie negli istituti di anatomia sono diventate un cimelio storico e la possibilità

di potersi esercitare sul cadavere una rarità.

Tale carenza si è, inoltre, estesa ai corsi di specializzazione rendendo impossibile, per i giovani laureati e gli iscritti a corsi di specializzazione in branche prettamente chirurgiche, l'uso del cadavere a scopi didattici e di allenamento alle tecniche chirurgiche.

Se si considera che in molti altri Paesi, già da tempo, si è data una risposta positiva al problema grazie all'approvazione di leggi *ad hoc*, la situazione italiana pone i medici in una condizione di grande svantaggio rispetto ai colleghi stranieri che più rapidamente riescono a completare il normale *iter* di apprendimento, raggiungendo in tal modo più celermente la maturità chirurgica rispetto ai medici italiani.

La possibilità di poter disporre del cadavere rappresenta, inoltre, anche per i

chirurghi esperti, un'insostituibile opportunità di sperimentare nuove e più utili tecniche.

Oggi, l'impossibilità di poter utilizzare un cadavere crea forti livelli di disparità tra chi può, anche con sacrifici, effettuare ripetuti corsi di dissezione all'estero, che hanno costi sempre più elevati, e chi è costretto invece a rinunciare, con conseguenti notevoli difficoltà nel poter programmare una progressione nella propria attività.

Certamente anche altri fattori intervengono nel determinare in Italia una più lenta progressione verso l'acquisizione di ottimali capacità chirurgiche, ma sicuramente l'impossibilità di poter disporre di cadaveri rappresenta un problema tra i più importanti. Spetta al legislatore dare, sull'esempio di quanto già fatto in altri Paesi europei, quali ad esempio Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, una risposta legislativa che riesca a coniugare il rispetto per la persona, anche attraverso un corretto utilizzo del cadavere, con le esigenze della medicina, che, qualora efficacemente supportata nel migliorare costantemente le

proprie capacità porta grandi vantaggi per tutta la società.

La presente proposta di legge, dopo aver definito, all'articolo 1, l'ambito e le finalità oggetto di intervento, disciplina, all'articolo 2, i tempi e le modalità con cui i cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

L'articolo 3 delega al Ministro della salute l'onere di stabilire le modalità e i tempi di utilizzo e di restituzione della salma, nonché di individuare i centri di riferimento per la conservazione delle salme stesse.

Con l'articolo 4, si istituisce, presso i centri di riferimento il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione nel quale annotare i riferimenti utili ad identificare il soggetto utilizzatore, il momento e le modalità di utilizzazione della salma.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute promuova iniziative d'informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge.

Infine, l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Oggetto).*

1. La presente legge disciplina, per finalità di studio, di ricerca e di formazione, l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte sia stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2.

## ART. 2.

*(Dichiarazione di volontà).*

1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.

3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.

4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1, è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.

## ART. 3.

*(Utilizzo e restituzione della salma).*

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.

## ART. 4.

*(Registro).*

1. È istituito presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione, nel quale annotare i riferimenti utili ad identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo.

## ART. 5.

*(Informazione ai cittadini).*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e con-

sapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0031890\*